

***“MODALITÀ DI RICHIESTA DEI PERMESSI DI ACCESSO IN PORTO E NEGLI IMPIANTI PORTUALI RICOMPRESI
NELLA CIRCOSCRIZIONE DI PORTOSCUSO”***

**Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e il Capo del Circondario Marittimo e
Comandante del Porto di Portoscuso**

- VISTO il Capitolo XI-2 della Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della vita umana in mare SOLAS '74 come emendata ed il Codice Internazionale per la Sicurezza delle Navi e degli impianti Portuali (ISPS Code)
- VISTO il Regolamento (CE) n.725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31.03.2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali
- VISTO il Decreto Ministeriale del 18.06.2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale vengono assegnati al Corpo delle Capitanerie di porto i compiti in materia di maritime security nonché quelli dell’Autorità competente per la sicurezza marittima e del punto di contatto di cui al Regolamento CE n. 725/2004;
- VISTO il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n.203 attuativo della direttiva 2005/65/CE relativo al miglioramento della sicurezza nei porti;
- VISTO il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali (PNSM) edizione Dicembre 2021 come aggiornato;
- VISTA la Circolare titolo Security n. 52/2022 del 30.12.2022 “PNSM Rev. 1 – Parte IV – Background check” con al quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla disciplina del c.d. background check cui devono essere sottoposte tutte le persone che accedono agli impianti portuali;
- VISTA la Legge 84/94 e ss.mm.ii, sul Riordino della legislazione in materia portuale, che attribuisce all’Autorità di Sistema Portuale di Cagliari la potestà di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell’ambito della circoscrizione territoriale delimitata dal DM 06.04.1994;
- VISTO il D.lgs. 04.08.2016 n. 169 “Riorganizzazione razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla L. 28.01.1994 n. 84 con il quale sono state istituite le Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO il D.M. 14 luglio 2021 n°284, che nomina il Prof. Massimo Deiana Presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO l’articolo 6, comma 4, lettera a), della citata legge 84/94 e ss.mm.ii., che affida all’Autorità di Sistema Portuale compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali, esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tale attività;
- TENUTO CONTO di quanto discusso in sede di Comitato di Sicurezza Portuale convocato in data 12.04.2023 alle ore 10.30;

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna**

**Capitaneria di porto
Guardia Costiera
Cagliari**

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la richiesta di accesso in porto e nelle Port Facilities sia pubbliche che assentite in concessione, ricomprese nella circoscrizione di Portoscuso;

ORDINANO

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza si applicano a tutte le persone titolate ad accedere a bordo delle navi ovvero agli impianti portuali come definiti dal Reg. CE 725/2004 ubicati nel porto di Portoscuso, che svolgono un'attività professionale o lavorativa a bordo delle navi o all'interno della port facility.
2. Le predette disposizioni non si applicano a:
 - Personale delle Forze di Polizia e delle Pubbliche Amministrazioni che necessitano di accedere agli impianti portuali e a bordo delle navi nel caso di emergenze o circostanze urgenti nell'assolvimento delle proprie funzioni;
 - Personale dei servizi tecnico nautici come individuati nell'art. 14 della Legge 84/1994;
 - Personale dell'Autorità Marittima, dell'Autorità di Sistema Portuale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'Agenzia delle Dogane nonché delle Guardie Giurate impiegate nei servizi in ambito portuale;
 - Gli equipaggi delle navi ed i relativi familiari in caso di imbarco, purché in possesso di autorizzazione all'accesso rilasciata dall'impianto portuale e dal bordo purché muniti di idoneo documento di riconoscimento;
 - Gli equipaggi e relativi familiari ed i passeggeri già imbarcati in caso di discesa a terra di ritorno a bordo purché compresi nella lista equipaggio nave o nella lista passeggeri;
 - I rappresentanti delle OO.SS. dei marittimi previa esibizione di apposito documento di riconoscimento.

Articolo 2

Individuazione attività professionali

1. In attuazione alle disposizioni contenute nel PNSM come emendato, tutti coloro che stabilmente svolgono un'attività professionale a bordo delle navi o all'interno della Port Facility sono soggetti ad un controllo preventivo sui precedenti personali c.d. *background check*. Sono identificati quali lavoratori "stabili" all'interno della Port Facility ovvero di una nave:
 - a) Agenzia marittima che accede all'impianto portuale per attività connesse ai compiti di Agenzia;
 - b) Chimici del porto;
 - c) Servizio Integrativo Antincendio in ambito portuale;
 - d) Imprese portuali ex artt. 16 e 17 della Legge 84/1994 nonché imprese in possesso di concessione rilasciata ai sensi dell'art. 18 della Legge 84/1994;
 - e) Società che hanno la sede all'interno della Port Facility;
 - f) Società concessionarie di impianti portuali;
 - g) Società concessionarie di beni e servizi pubblici e privati;

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna**

**Capitaneria di porto
Guardia Costiera
Cagliari**

- h) Imprese che eseguono lavori in appalto per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ovvero di altre Amministrazioni o Enti pubblici e di concessionari privati;
 - i) Spedizionieri.
2. Tutti coloro che occasionalmente svolgono un'attività professionale a bordo delle navi o all'interno della Port Facility sono sottoposti alle procedure di controllo ai fini del rilascio dei permessi temporanei/giornalieri di cui alle disposizioni previste nei rispettivi PFSP. Sono identificati quali lavoratori "occasionalisti" all'interno della Port Facility ovvero di una nave:
- a. Personale tecnico (es. riparazioni navali, compensatori di bussole, service equipaggiamenti nave etc.)
 - b. Personale degli Organismi riconosciuti;
3. Per il restante personale dovrà essere valutata la natura occasionale e/o stabile degli accessi in base al criterio di prevalenza determinato in base alla presenza/accessi negli impianti portuali ovvero a bordo nave in almeno 10 giorni nel mese e almeno 40 giorni nell'anno.

Articolo 3

Modalità di rilascio

Il rilascio del tesserino per l'accesso a bordo ovvero all'interno degli impianti portuali per i lavoratori stabili di cui al precedente articolo è subordinato al superamento dei controlli preventivi sui precedenti personali c.d. *background check*.

- 1. Il rilascio dei permessi di accesso nelle Port Facilities sotto la diretta gestione dell'AdSP del Mare di Sardegna l'istanza di richiesta dovrà avvenire nelle modalità previste dalla presente ordinanza.
- 2. La società/datore di lavoro presenta all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna tramite il portale SUAMS, al fine di ottenere il rilascio del permesso di accesso presso il proprio impianto portuale, la richiesta di rilascio del tesserino per il personale interessato corredata dalla seguente documentazione:
 - a. Fototessera del lavoratore in formato elettronico;
 - b. Copia del documento di identità in corso di validità. Per i cittadini stranieri copia del titolo di soggiorno in corso di validità qualora previsto dalle vigenti norme;
 - c. Autodichiarazione dell'interessato attestante la residenza relativa almeno agli ultimi cinque anni secondo le modalità previste dal DPR 445/2000;
 - d. Autocertificazione carichi pendenti in apposito modulo scaricabile dalla sezione modulistica del sito dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
 - e. Per coloro che negli ultimi cinque anni sono stati, almeno per un periodo di sei mesi, residenti all'estero, una certificazione o attestazione rilasciate dalla competente autorità dello stato estero debitamente legalizzata, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana conforme all'originale nelle modalità previste dall'art.33 del DPR 445/2000, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione e di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - f. File in formato Excel, debitamente compilato, denominato "Lista dati per Polizia di Frontiera", scaricabile dalla procedura di richiesta tramite il portale WEB del SUAMS.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna**

**Capitaneria di porto
Guardia Costiera
Cagliari**

3. Per quanto concerne le ditte titolari di contratti di appalto con il terminalista quest'ultime dovranno allegare una dichiarazione rilasciata dall'appaltatore attestante l'effettivo rapporto di lavoro nel quale sono specificati i termini di decorrenza e fine, in alternativa potrà essere inserito il contratto stipulato tra le parti.
4. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, effettuata la verifica di completezza della documentazione, provvede a trasmettere all'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima i dati ai fini della verifica di competenza.
5. In caso di esito positivo l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna emetterà il tesserino di accesso nelle Port Facility. In caso negativo l'istanza verrà rigettata. I tesserini rilasciati dovranno essere registrati elettronicamente dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e resi disponibili per gli eventuali controlli dell'Autorità competente.
6. La società/datore di lavoro curerà la consegna ai diretti interessati.
7. Tutte le società/datori di lavoro che alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza siano già in possesso di permessi rilasciati in precedenza, dovranno integrare l'istanza con i documenti indicati nel presente articolo al punto 3 lettera c) e lettera f). Per quanto concerne i files richiesti ai punti *d* ed *f* quest'ultimi potranno essere richiesti al seguente indirizzo mail:
ufficiosecurityaop@adspmaredisardegna.it

Articolo 4

Modalità di rinnovo

1. Il rinnovo del tesserino è subordinato al completamento di un nuovo controllo dei precedenti penali che va ripetuto ogni 5 anni, secondo le modalità di cui la precedente articolo 3.
2. A tal fine la società/datore di lavoro dovrà presentare le richieste per il personale interessato complete della documentazione prevista almeno 3 mesi prima della scadenza riportata sul tesserino.
3. All'atto della ricezione del tesserino rinnovato la società/datore di lavoro provvederà a distruggere i tesserini scaduti/sostituiti.

Articolo 5

Accesso a bordo o a impianti portuali presenti all'interno del porto

Potranno accedere agli impianti portuali presenti all'interno del porto di Portovesme coloro che svolgono un'attività professionale o lavorativa a bordo delle navi e all'interno delle *port facility* che abbiano già superato positivamente, anche presso autorità nazionali territorialmente differenti, i controlli di *background check in possesso del tesserino per l'accesso e che abbiano* avuto il consenso del terminalista/PFSO e/o dello Comandante della nave nelle modalità previste dai rispettivi piani di sicurezza marittima.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna**

**Capitaneria di porto
Guardia Costiera
Cagliari**

Articolo 6

Smarrimento/furto

1. In caso di smarrimento o furto la società/datore di lavoro presenterà richiesta per un nuovo rilascio allegando la denuncia dell'interessato effettuata agli Uffici di Polizia.
2. L'Autorità di Sistema Portuale provvederà al rilascio del documento rinnovato riportando la data di scadenza del tesserino smarrito/sottratto.

Articolo 7

Aggiornamento dati

1. Qualsiasi variazione dei dati contenuti sul tesserino/dichiarati dall'interessato al momento della richiesta del rilascio del tesserino, dovrà essere comunicata tempestivamente all'Autorità di Sistema Portuale che provvederà al rilascio di un nuovo tesserino riportante la data di scadenza del precedente.
2. Il tesserino sarà sospeso e/o ritirato a seguito del venir meno delle condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero derivare a loro, a terzi e/o a cose in conseguenza dell'inosservanza della presente norma e saranno puniti ai sensi della vigente normativa.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.
3. La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato.

Cagliari _____

Il Presidente della AdSP
Prof. Avv. Massimo Deiana

Il Comandante dell'Ufficio Circondariale
Marittimo di Portoscuso
T.V. (CP) Paolo Maria ONORI